

## Regolamento dei “Warrant UNIDATA 2020–2022”

(di seguito il “Regolamento”)

### GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento i termini indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

<b>AIM Italia</b>	indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana.
<b>Azioni di Compendio</b>	Indica le massime n. 175.000 Azioni Ordinarie aventi le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell’esercizio dei Warrant, emesse con delibera dell’assemblea dei soci dell’Emittente in data 18 febbraio 2020, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all’esercizio dei Warrant.
<b>Azioni Ordinarie</b>	Indica le azioni ordinarie di Unidata S.p.A., senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, liberamente trasferibili.
<b>Azionisti</b>	Indica gli azionisti della Società che detengono le Azioni Ordinarie a seguito di sottoscrizione di tali azioni in sede di Offerta.
<b>Borsa Italiana</b>	indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
<b>Offerta</b>	Il collocamento delle massime n. 700.000 Azioni Ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale deliberato in data 18 febbraio 2020 dall’assemblea straordinaria dei soci della Società, a servizio dell’operazione di ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia, rivolto a (i) a investitori qualificati italiani (come definiti dagli artt. 100 del TUF e 34-ter del Regolamento Emittenti CONSOB) nonché investitori istituzionali esteri, con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d’America, secondo quanto previsto dalla Regulation S adottata ai sensi del Securities Act del 1933 (e di ogni altra giurisdizione in cui l’offerta è soggetta a restrizioni), nonché (ii) a investitori diversi dagli investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri, con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dall’ art. 100 del TUF e dall’art. 34-ter del Regolamento Emittenti CONSOB.
<b>Data di Inizio delle Negoziazioni</b>	Indica la data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società su AIM Italia stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana S.p.A..
<b>Global Coordinator</b>	EnVent Capital Markets Ltd., con sede legale a Londra, Berkeley Square, 42, W1J 5AW società registrata in Inghilterra e Galles con

numero 9178742. La filiale italiana di EnVent è iscritta con il n. 132 all'elenco, tenuto da Consob, delle imprese di investimento comunitarie con succursale.

<b>Monte Titoli</b>	indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale a Milano, Piazza degli Affari n. 6.
<b>Unidata o Società o Emittente</b>	Unidata S.p.A., con sede legale in Roma, Viale A. G. Eiffel n. 100.
<b>Periodo di Esercizio</b>	Ha il significato di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
<b>Prezzo di Esercizio</b>	Ha il significato di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
<b>Regolamento</b>	Indica il presente regolamento dei Warrant.
<b>Termine Ultimo per l'Esercizio</b>	Ha il significato di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
<b>Warrant</b>	Indica i warrant di cui al presente Regolamento.

\*\*\*

### **1. Emissione dei Warrant**

In esecuzione della delibera dell'assemblea degli azionisti della Società del 18 febbraio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di emettere i massimi n. 700.000 Warrant, da assegnarsi gratuitamente ai sottoscrittori delle Azioni Ordinarie nell'ambito del Collocamento nel rapporto di n. 1 Warrant per ogni n. 1 Azioni Ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta.

### **2. Diritti dei titolari di Warrant**

I Warrant, di cui verrà richiesta l'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

I Warrant circoleranno separatamente dalle azioni cui sono abbinati a partire dalla data di emissione e saranno liberamente trasferibili.

### **3. Modalità e termini di esercizio dei Warrant**

I titolari dei Warrant hanno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio, nel rapporto di 1 (una) Azione di Compendio per ogni 4 (quattro) Warrant posseduti, ad un prezzo per Azione di Compendio ("**Prezzo di Esercizio**") pari al prezzo di Collocamento, fissato ad Euro 13,0 per azione, aumentato del 30% (*i.e.* Euro 16,9 per ciascuna Azione di Compendio acquistata).

Salvo quanto previsto successivamente in tema di sospensione del Periodo di Esercizio (come di seguito definito), la sottoscrizione delle Azioni di Compendio da parte di ciascun titolare dei

Warrant potrà avvenire tra il 2 novembre 2020 e il 17 novembre 2020 compresi, tra il 2 novembre 2021 e il 17 novembre 2021 compresi e tra il 2 novembre 2022 e il 17 novembre 2022 compresi (ognuno, il “**Periodo di Esercizio**”).

Le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio, e dovranno essere presentate all’intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui sono depositati i Warrant.

Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto per quel determinato Periodo di Esercizio, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio.

Il diritto di sottoscrizione dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta di sottoscrizione entro il 17 novembre 2022 compreso (il “**Termine Ultimo per l’Esercizio**”). Pertanto, a partire dalla data successiva al Termine Ultimo per l’Esercizio, i Warrant per i quali non sia stata presentata una richiesta di sottoscrizione diverranno definitivamente privi di effetto.

All’atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, il portatore del Warrant dovrà anche prendere atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d’America e dovrà dichiarare di non essere una “U.S. Person” come definita ai tempi della “Regulation S”. Nessuna azione sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai titolari dei Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

Il Prezzo di Esercizio delle Azioni di Compendio dovrà essere integralmente versato all’atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.

Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno del relativo Periodo di Esercizio.

Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle Azioni Ordinarie negoziate sull’AIM Italia alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui al successivo articolo 4, a propria discrezione e previo tempestivo preavviso, stabilire dei periodi di sottoscrizione aggiuntivi della durata compresa tra 15 e 60 giorni di borsa aperta (“**Periodo di Esercizio Addizionale**”) durante il quale al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio al Prezzo di Esercizio.

#### **4. Sospensione dell’esercizio dei Warrant**

La conversione dei Warrant oggetto di esercizio sarà sospesa dal giorno successivo incluso alla data in cui il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare un’assemblea dei soci della Società sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare – anche in convocazione successiva alla prima – e, comunque, sino al giorno di stacco dei dividendi (escluso) eventualmente deliberati dalle assemblee medesime. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del consiglio di amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini del secondo paragrafo del presente articolo, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco

del dividendo. Le richieste di esercizio presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio sono valide ed assumeranno effetto dal primo giorno successivo alla sospensione del Periodo di Esercizio.

## 5. Diritti dei titolari dei Warrant in caso di operazioni sul capitale

Qualora la Società dia esecuzione, entro il Termine Ultimo per l'Esercizio:

- (i) ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con warrant, o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, il Prezzo di Esercizio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

( $P_{cum} - P_{ex}$ )

nel quale

- $P_{cum}$  rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "*cum diritto*" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione Ordinaria di Unidata registrati su AIM Italia;
  - $P_{ex}$  rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "*ex diritto*" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione Ordinaria di Unidata registrati su AIM Italia;
- (ii) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato ed il Prezzo di Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto;
- (iii) a distribuzione di Dividendi Straordinari, non sarà modificato il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant, ma il Prezzo di Esercizio sarà diminuito di un importo pari al valore del Dividendo Straordinario;
- (iv) al raggruppamento o al frazionamento delle azioni, saranno modificati di conseguenza il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant ed il Prezzo di Esercizio applicando il rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni Ordinarie;
- (v) ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di Azioni, non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio, né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant;
- (vi) ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 6 e 8, codice civile, non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio, né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant;
- (vii) ad operazioni di fusione o scissione in cui la Società non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio od assegnazione, a seconda dei casi; e
- (viii) aumenti del capitale mediante emissione di azioni da riservare agli amministratori e/o prestatori di lavoro dell'Emittente o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della

cessazione dei rapporti di lavoro, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili né il Prezzo di Esercizio.

Gli adeguamenti che precedono verranno proposti in deliberazione all'organo competente, unitamente all'operazione sul capitale che determina l'adeguamento stesso, per quanto necessario.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione entro il Termine Ultimo per l'Esercizio, diversa da quelle sopra elencate, che produca effetti analoghi a quelli sopra considerati, potrà essere rettificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant e/o il prezzo unitario di esercizio, secondo metodologie di generale accettazione.

Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto nel presente Regolamento, all'atto dell'esercizio del Warrant spettasse un numero non intero di azioni, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

## **6. Esercizio dei Warrant anticipatamente e/o al di fuori dei Periodi di Esercizio**

Fermo quanto previsto al precedente punto 3, e fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui al precedente punto 4, al portatore dei Warrant sarà altresì data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere il numero di Azioni di Compendio per ciascun Warrant, anche anticipatamente rispetto ai e/o al di fuori dai Periodi di Esercizio nei seguenti casi:

- (a) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione;
- (b) qualora la Società deliberi una modificazione delle disposizioni dello statuto sociale concernenti la ripartizione di utili ovvero si proceda alla incorporazione nella Società di altre società. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare le relative deliberazioni;
- (c) qualora, ai sensi dello statuto, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle Azioni Ordinarie il cui termine di adesione non cada durante i Periodi di Esercizio. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro il termine di adesione all'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, in modo da poter eventualmente aderire a detta offerta apportando alla stessa le Azioni di Compendio;
- (d) qualora il consiglio di amministrazione della Società deliberi di proporre la distribuzione di Dividendi Straordinari. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del dividendo;
- (e) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti gratuiti di capitale, mediante assegnazione di nuove azioni. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione.

## **7. Termini di decadenza**

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il termine di ciascun Periodo di Esercizio di cui al precedente art. 3.

I Warrant non esercitati entro tale termine decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

## **8. Varie**

L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant da parte degli investitori sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo investitore.

Sarà richiesta a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant sull'AIM Italia. Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

Tutte le comunicazioni della Società ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite SDIR -NIS e riportato sul sito internet della Società.

Qualora un soggetto venga a detenere, a seguito di offerta pubblica totalitaria avente a oggetto i Warrant, un numero di Warrant che rappresenti almeno il 90% (novanta per cento) dei Warrant in circolazione, tale soggetto ha il diritto di acquistare i Warrant residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. Il corrispettivo è pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente.

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le modifiche siano approvate con il consenso della maggioranza dei titolari di Warrant tempo per tempo in circolazione. In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni in tema di assemblea ordinaria in seconda convocazione delle società per azioni. Il corrispettivo è pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.

18 febbraio 2020